

Causa 45/86

Commissione delle Comunità europee contro Consiglio delle Comunità europee

« Preferenze doganali generalizzate — Ricorso di annullamento —
Fondamento giuridico — Obbligo di motivare gli atti comunitari »

Relazione d'udienza	1494
Conclusioni dell'avvocato generale Carl Otto Lenz del 29 gennaio 1987	1501
Sentenza della Corte del 26 marzo 1987	1517

Massime della sentenza

1. *Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Riferimento al fondamento giuridico di un atto*
(Trattato CEE, art. 190)
2. *Atti delle istituzioni — Scelta del fondamento giuridico — Criteri*
(Trattato CEE, art. 190)
3. *Trattato CEE — Art. 235 — Portata*
4. *Politica commerciale comune — Nozione — Politica di sviluppo — Sistema di preferenze doganali generalizzate — Inclusione*
(Trattato CEE, artt. 110 e seguenti, 235; regolamenti del Consiglio nn. 3599/85 e 3600/85)

1. Per adempiere l'obbligo di motivazione imposto dall'art. 190 del trattato, occorre che gli atti comunitari comprendano l'esposizione dei dati di fatto e di diritto sui quali l'istituzione si è basata, di guisa che

la Corte possa esercitare il proprio sindacato e tanto gli Stati membri, quanto gli interessati sappiano in che modo le istituzioni comunitarie hanno applicato il trattato.

Benché l'omissione, nella motivazione, del riferimento ad una precisa disposizione del trattato possa non costituire un vizio sostanziale qualora il fondamento giuridico dell'atto possa essere determinato con l'ausilio di altri elementi di questo, detto espresso richiamo è tuttavia indispensabile quando la sua omissione lascia gli interessati e la Corte nell'incertezza circa il preciso fondamento giuridico dell'atto stesso.

2. Nell'ambito del sistema di ripartizione delle competenze della Comunità, la scelta del fondamento giuridico di un atto non può dipendere solo dal convincimento di un'istituzione circa lo scopo perseguito, ma deve basarsi su elementi obiettivi suscettibili di sindacato giurisdizionale.
3. Dalla stessa lettera dell'art. 235 del trattato si desume che il valersi di questa norma come fondamento giuridico di un atto è ammesso solo quando nessun'altra disposizione del trattato attribuisce alle istituzioni comunitarie la competenza necessaria per adottarlo.

4. La politica commerciale comune non potrebbe più essere condotta efficacemente se la Comunità non potesse disporre di mezzi d'azione che vadano al di là degli strumenti destinati ad incidere sui soli aspetti tradizionali del commercio estero. Nel definire, negli artt. 110 e seguenti, le caratteristiche e gli strumenti della politica commerciale comune, il trattato ha tenuto conto dei possibili mutamenti nella concezione delle relazioni commerciali internazionali, come quello che trova espressione nella graduale affermazione del nesso fra commercio e sviluppo.

Dato che il sistema comunitario delle preferenze doganali generalizzate è l'espressione di una nuova concezione delle relazioni commerciali internazionali la quale lascia ampio spazio a scopi di sviluppo, gli atti destinati ad instaurare questo sistema rientrano nel campo della politica commerciale comune. Il Consiglio è competente ad adottarli in forza del solo art. 113 del trattato e non può quindi basarsi sull'art. 235.

RELAZIONE D'UDIENZA nella causa 45/86 *

I — Esposizione dei fatti

Il sistema comunitario delle preferenze generalizzate (in prosieguo: « SPG ») ha la sua origine in un contesto internazionale. Esso costituisce un'applicazione peculiare ed uni-

laterale del modello non vincolante di preferenze generalizzate stabilito nell'ambito dell'UNCTAD (Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo), in particolare sulla base della risoluzione n. 21 (II) del 1968.

* Lingua processuale: il francese.